

Comma 44

Proroga, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 (per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003), le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289/2002 relative alla definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo nonché dei contributi previdenziali, all'integrazione degli imponibili e alla definizione automatica dei redditi dei contribuenti per gli anni pregressi, effettuando il versamento previsto entro il 16 marzo 2004.

Comma 57

Modifica l'art. 14 (ex art. 13) del Tuir di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modificazioni, relativo alle detrazioni d'imposta, e dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ovunque compaiano le parole "reddito complessivo", lo stesso deve intendersi al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Art. 3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

Commi 76 e 82

Autorizzano il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004 e nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente, direttamente con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione, nel limite di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro per i suddetti lavoratori. La proroga non deve comportare, comunque, il superamento dei 60 mesi complessivi, previsti come durata massima della convenzione. Per le medesime finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, nuove convenzioni, nel limite di 1 milione di euro e per il solo esercizio 2004.

Commi 95, 96 e 97

Stabiliscono che, per l'anno 2004, l'adeguamento dei trasferimenti dovuti all'INPS dallo Stato, sia fissato in:

- 1) 557,01 milioni di euro, ai sensi dell'art. 37, c. 3, lettera c), della legge n. 88/1989 e successive modificazioni, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

- 2) 137,65 milioni di euro, ai sensi dell'art. 59, c. 34, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ad integrazione dei trasferimenti di cui al precedente n. 1) della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al precedente punto 1) e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al precedente punto 2).

I suddetti complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, al netto, per quanto riguarda la somma di cui al precedente punto 1), di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Commi 98 e 100

Devono essere assicurati come lavoratori dello spettacolo presso l'ENPALS anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali. Gli stessi provvedono direttamente al versamento della contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Commi 102 e 103

A partire dal 1° gennaio 2004, per il prossimo triennio, tutti i trattamenti pensionistici, corrisposti dagli enti previdenziali, i cui importi mensili superino un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'art. 38, c. 1, della legge n. 448/2001 rivalutato annualmente nella misura stabilita dall'art. 38, c. 5, lettera d) della predetta legge n. 448/2001, saranno assoggettati a un contributo di solidarietà pari al 3%. Alla determinazione dell'importo concorrono anche i trattamenti integrativi relativi a forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

Con i suddetti contributi verrà finanziato il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, c. 44, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni.

Le modalità di attuazione della disposizione in parola sono affidate a uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Commi 119 e 120

Viene modificato l'art. 18, c. 8-quater, del decreto legislativo n. 124/1993, relativo alle forme pensionistiche in stato di rilevante squilibrio finanziario, riconoscendo la possibilità di dedurre i contributi versati ai suddetti fondi di previdenza complementare oltre il termine del periodo transitorio di otto anni.

Inoltre, ai fondi pensione in dissesto non si applica l'addizionale dell'1%, prevista dall'art. 15, c. 6, della legge n. 335/1995, calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio del fondo.

Comma 121

Nei procedimenti giurisdizionali per invalidità civile, le Regioni, quali controparti chiamate in giudizio, possono essere difese da propri funzionari, da funzionari di enti locali o aziende sanitarie locali, ovvero, in seguito a specifica convenzione, da avvocati dell'INPS.

Comma 131

Dispone che l'indennità annuale riconosciuta ai malati di talassemia maior e drepanocitosi, pari al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'INPS, è estesa anche ai casi di salasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

Comma 132

Le disposizioni restrittive, introdotte dalla legge n. 326/2003 per i lavoratori esposti all'amianto, non si applicano a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto al conseguimento del beneficio previdenziale né a coloro che abbiano già presentato domanda all'Inail o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro il 2 ottobre 2003.

Comma 133

I benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto sono estesi, a partire dal 2004, anche ai lavoratori esposti a rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex Acna di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione.

Comma 135

Proroga al 31 dicembre 2004 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso alla riduzione, trasformazione e cessazione dell'attività di lavoro, da aziende che occupano meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

Dispone, inoltre, per le suddette finalità, la copertura di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Comma 136

Proroga fino al 31 dicembre 2004 la possibilità di ricorrere a contratti di solidarietà per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della Cigs. Lo stanziamento complessivo previsto è pari a 18 milioni di euro.

Comma 137

E' previsto uno stanziamento di 51.645.690 euro, nell'esercizio finanziario 2004, per le finalità di cui all'art. 117, c. 5, della legge n. 388/2000, relative al potenziamento dei servizi per l'impiego e uno stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno 2004, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'art. 118, c. 16, della legge n. 388/200 e successive modificazioni.

Inoltre, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sono stanziati 310 milioni di euro per la proroga e la concessione di nuovi trattamenti Cigs, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi. Si indicano anche i casi specifici di decadenza dal trattamento di mobilità, di Cigs, di disoccupazione ordinaria o speciale o altra indennità o sussidio.

Comma 138

Proroga al 31 dicembre 2004 i termini previsti dall'art. 1, c. 1, del decreto legge n. 108/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2002, relativi al trattamento di mobilità prevista per un massimo di 630 unità per i lavoratori licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento, da aziende, già operanti nelle aree in cui siano stati attivati gli strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavoro presso unità produttive del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 dipendenti.

Comma 139

Precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge n. 328/ 2003 (*Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale*).

Comma 171

A partire dal 1° gennaio 2004, cade l'obbligo per le amministrazioni statali di utilizzare le convenzioni Consip.

Art. 4. Finanziamento agli investimenti.**Comma 20**

Prevede, ai sensi dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, la sospensione, per non più di 12 mesi, della riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario.

Commi 21, 22, 23 e 24

Dispongono, per le aziende colpite da eventi eccezionali, verificatisi al 30 settembre 2003, la riduzione delle sanzioni civili, fino alla misura dell'interesse legale, per le omissioni nei versamenti dei contributi previdenziali, modificando, in tal modo, il dettato dell'art. 116 della legge n. 388/2000 riguardante misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare.

Prevedono, inoltre, la rateizzazione, fino a venti rate trimestrali, dei debiti contributivi in essere per le aziende che fronteggiano casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 25

Proroga al 1° gennaio 2004 il termine previsto dall'art. 36, c. 6, del decreto legislativo n. 46/1999, e successive modificazioni, relativo all'iscrizione a ruolo delle omissioni contributive a favore degli enti previdenziali.

Comma 27

Le suddette agevolazioni si applicano anche agli eventi previsti dall'art. 9, c. 17, della legge n. 289/2002 (riguardanti i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa) e alle imprese del settore ittico che operano in zone, ove per cause naturali, sia impossibile svolgere attività di pesca e allevamento.

Comma 90

Le disposizioni agevolative di cui all'art. 9, c. 17, della legge n. 289/2002 sulla possibilità di definizione delle omissioni contributive per le imprese siciliane colpite dal sisma del 1990, sono estese anche a favore delle popolazioni alluvionate nel corso del novembre 1994.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2003, "Determinazione per il triennio 2002/2004 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".

Determina, per gli anni 2002, 2003 e 2004, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, le misure da applicare per il contributo di cui all'art. 25 della legge n. 41/1986.

Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 dicembre 2003 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004". (G.U. n. 18 del 23.1.2004)

Dispone l'ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di un massimo di 50.000 cittadini stranieri non comunitari, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 dicembre 2003 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004". (G.U. n. 18 del 23.1.2004)

Dispone l'ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di un massimo di 29.500 cittadini stranieri non comunitari, da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nell'ambito della quota massima suindicata, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, non oltre 6.100 cittadini stranieri non comunitari.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 gennaio 2004 "Individuazione di ulteriori immobili di pregio".

Elenca, in allegato, gli immobili, da considerare di pregio, trasferiti alla Società di cartolarizzazione ai sensi del decreto ministeriale 21 novembre 2002.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 gennaio 2004 "Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Determinazione dei termini connessi all'estensione delle disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 2, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

Stabilisce, tra l'altro, nuovi termini di scadenza, per i contribuenti che provvedono, ai sensi dell'art. 1, c. 2, del decreto legge n. 143/2003, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge n. 289/2002.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, n. 3333 "Disposizioni urgenti di protezione civile".

Proroga, tra l'altro, al 31 dicembre 2004, il termine indicato al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265/2003 relativamente al pagamento dei contributi sospesi, in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria nel settembre 1997.

Rimane invariata la modalità della riscossione mediante rateizzazione pari a otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 gennaio 2004 "Attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Il decreto prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni, se donna, e 65 anni se uomo, possono scegliere di continuare l'attività lavorativa per almeno due anni, ovvero sino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia. La contribuzione relativa al suddetto periodo è destinata, per il 40%, alle regioni di residenza per scopi sociali mentre il restante 60% concorre, secondo il sistema di calcolo contributivo, ad incrementare l'ammontare della pensione.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2004 "Determinazione, per l'anno 2004, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398."

Stabilisce, per l'anno 2004, nella misura risultante in allegata tabella, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi del decreto-legge n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987 e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, c. 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, introdotto con l'art. 36, c. 1, della legge n. 342/2000.

Il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati deve essere liquidato sulle retribuzioni convenzionali suddette.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2004, n. 33488 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33480 del 3 febbraio 2004, con decorrenza 13 settembre 2002, per 18 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Roma per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 12 marzo 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2004, n. 33489 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33481 del 3 febbraio 2004, con decorrenza 29 novembre 2002, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Buccino (Salerno) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 28 febbraio 2005 (limite massimo).

**Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
"Rivalutazione per l'anno 2004 della misura degli assegni e dei
requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4,
(assegno per il nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4,
(assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modifiche e integrazioni." (G.U. n. 28 del
4.2.2004)**

Fissa al 2,5 % l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicarsi per l'anno 2004, ai sensi degli articoli 65, c. 4, (assegno per nucleo familiare numeroso) e 66, c. 4, (assegno per maternità) della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Di conseguenza l'assegno mensile per nucleo familiare numeroso, per l'anno 2004, è pari, nella misura intera, a euro 116,06; per le domande relative al 2004 il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, con almeno tre figli minori, è di euro 20.891,60.

Invece l'assegno mensile di maternità, per l'anno 2004, da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è pari, nella misura intera, a euro 278,35; per le domande riguardanti il 2004 il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a euro 29.016,13.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5
febbraio 2004, n. 33515 "Trattamento speciale edilizia".**

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33504 del 5 febbraio 2004, con decorrenza 16 maggio 2002, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di S. Sostene (Catanzaro) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 15 agosto 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2004 "Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all'anno 2002".

Stabilisce che il contributo fisso, previsto dall'art. 11 del decreto legge n. 791/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 54/1982, resta determinato, per l'anno 2002, in 1.032.914,00 euro. Inoltre, il contributo annuo, a carico dello Stato, di cui all'art. 21, c. 2, della legge n. 903/1973, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a 6.275.640,72 euro.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2004 "Autorizzazione alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore della F.I.A.T. Auto S.p.A., comprensorio di Arese e area commerciale di Milano".

Autorizza, per il periodo dal 9 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un massimo di 525 dipendenti della società F.I.A.T. Auto S.p.A., comprensorio di Arese e area commerciale di Milano.

La suddetta concessione è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, c. 1, del decreto legge n. 328/2003 e dall'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003.

E' compito dell'INPS vigilare sui flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni suindicate dandone riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 febbraio 2004, n. 33554 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10 ter, della legge n. 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 14 maggio 2003 - 24 novembre 2004, in favore di 581 lavoratori dipendenti dalla ditta CE.DIS. S.r.l. in Amministrazione straordinaria.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 febbraio 2004, n. 33555 "Trattamento speciale di disoccupazione".

Autorizza, ai sensi dall'art. 7 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, per il periodo 22 luglio 2002 – 21 ottobre 2004, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Napoli per le attività indicate dal decreto in parola.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 febbraio 2004, n. 33588 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 24 novembre 2003 - 23 novembre 2004, per un massimo di 880 lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Bertone S.p.A..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 febbraio 2004, n. 33600 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della legge n. 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 10 ottobre 2003 al 9 ottobre 2004, per un massimo di 1085 lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno Field Services S.p.A..

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/88.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° marzo 2004, n. 33659 "Trattamento speciale di disoccupazione".

Autorizza, ai sensi dall'art. 7 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, per il periodo 18 gennaio 2003 – 17 aprile 2005, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Napoli per le attività indicate dal decreto in parola.

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2004 "Erogazione dei contributi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'Istituto nazionale di previdenza sociale per il rimborso delle minori entrate, derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle aziende esercenti trasporto pubblico locale".

Autorizza, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 472/1999 e come conseguenza per le minori entrate corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il pagamento, a favore dell'INPS, per l'anno finanziario 2004, della quota residua 2002 pari a euro 1.150.665,96 e della quota relativa all'anno 2004 pari a euro 3.826.601,32.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 marzo 2004, n. 33781 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 3 settembre 2003 - 2 marzo 2004, per un massimo di 550 lavoratori dipendenti dalla ditta La Nuova Adelchi S.p.A..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2004 "Adeguamento per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse".

Il decreto determina i limiti di reddito, vigenti per l'anno 2004, per poter fruire delle provvidenze economiche riservate ai minorati civili:

- 13.430,78 euro annui per la pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati e invalidi civili totali ed ai sordomuti;
- 3.942,25 euro annui per l'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
- 6.457,12 euro annui per l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti. (Art.1).

Stabilisce, inoltre, gli importi mensili delle indennità e delle provvidenze suddette nelle misure di seguito indicate:

- Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti: 649,15 euro; per gli invalidi civili totali: 436,77 euro; indennità di comunicazione per i sordomuti: 220,18 euro; indennità speciale per i ciechi ventessimisti: 157,69 euro. (Art.2).
- Importi da erogare ai minorati civili:
 - 248,19 euro – pensione spettante ai ciechi civili assoluti;
 - 229,50 euro – pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi assoluti ricoverati ed ai ciechi civili ventessimisti;
 - 170,30 euro – assegno spettante ai ciechi civili decimisti. (Art. 3).
- Incremento, fino a 58,05 euro, dell'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni, ai sensi dell'art. 67, c. 3, della legge n. 448/98 e secondo le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso. (Art. 4).
- Riconoscimento, ai sensi dell'art. 70, c. 6, della legge n. 388/2000, di una maggiorazione pari a 10,33 euro, per tredici mensilità, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità di frequenza, di età inferiore ai 65 anni a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a 4.913,22 euro né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a 10.266,36 euro. (Art. 5).
- Incremento, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/2001, della misura della maggiorazione sociale spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni fino a garantire un reddito proprio pari a 535,95 euro, per tredici mensilità, tenendo conto che:
 - Il beneficiario non deve possedere redditi propri su base annua pari o superiori a 6.967,35 euro;
 - Il beneficiario non deve possedere, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.967,35 euro né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a 11.750,96 euro;
 - qualora i redditi posseduti siano inferiori ai limiti di cui ai punti precedenti, la maggiorazione è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

I benefici incrementativi di cui trattasi sono concessi anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo di quelli sopramenzionati.

Per la concessione degli incrementi di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito relativo alla casa di abitazione. (Art. 6).

- Riduzione, pari a 93 euro, dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e dell'indennità speciale ai ciechi ventesimisti, per il periodo nel quale i beneficiari usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dalla legge n. 289/2002, art. 40, commi 1, 2 e 3. (Art. 7).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2004, n. 33795 "Proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori ex dipendenti della società <<Ligabue S.p.a.>>, in Fiumicino, e dei lavoratori ex dipendenti della <<Fondazione di Culto e Religione Istituto Papa Giovanni XXIII>>, in Serra d'Aiello".

Proroga, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge n. 328/2003 e dell'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003, il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori delle società indicate nel titolo del decreto, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004.

La misura del suddetto trattamento è ridotta del 20%.

L'onere complessivo, pari a euro 7.340.148, è posto a carico del Fondo per l'occupazione, istituito con decreto legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236/1993; è affidato all'INPS il compito di controllare i flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni dandone riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Legge 27 marzo 2004, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca". (Sono descritte in corsivo le modifiche apportate dalla legge di conversione).

Modifica il comma 7 dell'art. 44 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, e stabilisce che, a decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 375/1993 e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Inoltre,

qualora con la stima tecnica, prevista ai sensi dell' art. 8, c. 2, del suddetto decreto legislativo n. 375/1993, sia verificato il mancato svolgimento, parziale o totale della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa ai fini della tutela previdenziale.

Stabilisce, altresì, che agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legge n. 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/2004, nei sei mesi precedenti all'ammissione, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, della durata massima di 60 mesi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 385/1993, per il reintegro del capitale circolante; gli stessi aiuti possono essere riconosciuti agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge n. 52/1991, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese agricole ammesse all'amministrazione straordinaria.

Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori suddetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che prevede la sospensione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, della riscossione dei contributi per un periodo non superiore ai dodici mesi.

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38".

Definisce gli interventi possibili finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, indicate all'art. 5, c. 1, del presente decreto, nei casi di calamità naturali o eventi eccezionali, così come definiti dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02).

Art. 8. Disposizioni previdenziali.

Nei casi suindicati, è concessa alle imprese agricole, iscritte nella relativa gestione previdenziale, la possibilità di richiedere l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50%.

Tale misura è aumentata, però, del 10%, a partire dal secondo anno, se l'evento calamitoso si verifica per più anni, ai danni della stessa azienda.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 aprile 2004 "Attuazione dell'art. 3, comma 102, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 – Definizione delle modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006".

Stabilisce, per il triennio 2004 - 2006, la trattenuta di un contributo di solidarietà del 3% del trattamento pensionistico complessivo, erogato da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, qualora questo superi un importo pari a venticinque volte l'importo di 516,46 euro al mese per tredici mensilità, rivalutata annualmente ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 5, della legge n. 448/2001.

Il trattamento pensionistico complessivo spettante al titolare, al netto del contributo di solidarietà, non potrà essere comunque inferiore ad un importo pari a quello suindicato.

L'INPS dovrà fornire agli enti interessati, sulla base delle informazioni risultanti dal Casellario centrale dei pensionati (istituito con decreto DPR n. 1388/1971), i dati necessari per l'effettuazione della trattenuta prevista.

L'importo del contributo confluirà nel Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 3, c. 102, della legge n. 350/2003).

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S., del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali". (G.U. n. 81 del 6.4.2004)

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 marzo 2004, è stato costituito, presso l'INPS, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo n. 112/1999.